



Comune di Orbetello

(Provincia di Grosseto)

Regolamento per la Disciplina delle Sagre e delle Feste Paesane

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 25/06/2007

Art. 1

(Oggetto del regolamento e attività ad esso sottoposte)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di sagre e feste paesane nell'ambito del territorio comunale, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici abitualmente venduti dalla rete distributiva locale.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per sagre o feste paesane tutte quelle manifestazioni a carattere ricreativo, folcloristico, culturale e gastronomico legate a tradizioni locali, organizzate in modo occasionale e temporaneo da soggetti che non hanno per scopo sociale l'organizzazione di simili attività e finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali o benefiche.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, in quanto carenti delle caratteristiche minime di professionalità e finalità di lucro, le manifestazioni nelle quali la somministrazione avviene a semplice titolo di ospitalità, cortesia, solidarietà umana e sociale e risulta contraddistinta dall'assenza di un corrispettivo ovvero ad offerta libera.

Art. 2

(Principi generali)

1. Il Comune di Orbetello favorisce e promuove lo svolgimento di sagre e feste paesane in luogo pubblico o aperto al pubblico connotate dal trattenimento e dallo svago, finalizzati alla scoperta, alla valorizzazione e alla promozione della conoscenza della storia, della cultura, dell'arte, del costume e delle tradizioni locali, nonché iniziative atte a promuovere la partecipazione dei cittadini ad attività improntate a finalità di volontariato, sportive e culturali .
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Orbetello assicura nei servizi dipendenti dal comune, esauriente informazione e adeguata semplificazione delle procedure, in attuazione della normativa in materia.

Art. 3

(Tipologie)

1. Le sagre si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - tipologia A): sagre che abbiano come propria finalità quella di qualificare un determinato prodotto gastronomico tipico, perché prodotto o tradizionalmente utilizzato in una determinata area del comune;
 - tipologia B): sagre, feste ed altre manifestazioni, organizzate prevalentemente per finalità culturali, sportive, di volontariato e di promozione in genere.
2. Nelle manifestazioni di tipologia A) la maggioranza della superficie a disposizione è riservata alla attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Nelle manifestazioni di tipo B) la maggioranza della superficie a disposizione è riservata ad iniziative culturali, sportive, ricreative o espositive con accesso al pubblico dei visitatori.

4. Il competente ufficio comunale, acquisite le domande di cui all'Art. 7, comma 3, valuterà la rispondenza delle stesse in merito alla tipologia di manifestazione indicata.

Art. 4

(Attività non consentite)

1. Ai fini del presente regolamento, non è consentito lo svolgimento di sagre e feste paesane nelle quali sia presente unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 deve essere abbinata ad iniziative culturali, sportive, ricreative o espositive con accesso al pubblico dei visitatori.

Art. 5

(Limitazione alla somministrazione di prodotti)

1. Nelle sagre di cui all'articolo 3, la somministrazione di alimenti e bevande deve privilegiare un prodotto gastronomico tipico del territorio e dei luoghi nei quali si svolge la manifestazione, direttamente attinente a quest'ultima.
2. E' consentito l'inserimento nella totalità del menù, relativamente alle portate principali, soltanto di un numero massimo di 2 piatti diversi, non costituiti dal prodotto tipico o non comprendenti il medesimo in riferimento alla portata nella quale si presta ad essere utilizzato, secondo la natura e la caratteristica del prodotto tipico.
3. Ai fini del presente regolamento non è consentita all'interno delle manifestazioni l'attività di bar con somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, nonché di gelateria.
4. In caso di difformità, i contravventori sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.549,37.
5. Allorquando la stessa sagra sia sanzionata due volte, la stessa si intende sospesa per l'anno successivo.

Art. 6

(Soggetti abilitati)

1. Ai fini del presente regolamento, sono soggetti abilitati all'organizzazione di sagre e feste paesane:
 - a. le associazioni sportive e del tempo libero;
 - b. gli enti o le società di promozione sportiva;
 - c. i comitati per la promozione turistica del territorio.
2. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere registrati ai sensi dell'art. 28 comma 2 dello Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 48 del 10/07/2006.
3. Tutti i soggetti di cui al comma 1 devono utilizzare nell'espletamento della manifestazione esclusivamente personale volontario.

Art. 7

(Istituzione e formulazione del Calendario delle Sagre)

1. E' istituito il Calendario delle Sagre, redatto nel rispetto delle tradizioni storiche, culturali e folcloristiche del luogo nel quale si svolgono.
2. Il Calendario delle Sagre viene predisposto annualmente dal competente ufficio comunale, previa valutazione delle domande di inserimento presentate dai promotori delle stesse ed approvato con apposita deliberazione della Giunta comunale.
3. Entro il 30 Ottobre di ciascun anno i soggetti di cui all'articolo 6, abilitati all'organizzazione di sagre e feste paesane, danno comunicazione del calendario al sindaco, indicando:
 - a. la denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
 - b. il luogo di svolgimento della manifestazione, periodo e denominazione della stessa;
 - c. la tipologia di manifestazione secondo le tipologie di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - d. il programma della manifestazione comprensivo delle iniziative culturali, sportive, ricreative o espositive e del menù, con indicazione del prodotto tipico valorizzato.
4. Ogni domanda presentata dai soggetti abilitati è riferita ad una sola manifestazione.

Art. 8

(Divisione del territorio comunale)

1. Ai fini della formulazione del calendario delle sagre, il territorio comunale è diviso in quattro aree geografiche di seguito indicate:
 - a. Area 1: Orbetello, Ansedonia, Quattro Strade;
 - b. Area 2: Albinia, Giannella;
 - c. Area 3: Fonteblanda, Talamone, Osa;
 - d. Area 4: San Donato, Polverosa.
2. Per ciascuna area viene individuato un monte sagre così composto:
 - a. Area 1: 15 gg. estivi – 10 gg. invernali
 - b. Area 2: 30 gg. estivi – 10 gg. invernali
 - c. Area 3: 22 gg. estivi – 10 gg. invernali
 - d. Area 4: 22 gg. estivi – 10 gg. invernali

Art. 9

(Criteri per l'inserimento nel Calendario delle Sagre)

L'inserimento nel calendario delle sagre ed il rilascio delle relative autorizzazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

1. La durata massima di ciascuna sagra non potrà essere superiore ai sette giorni consecutivi per il periodo estivo e di quattro giorni per il periodo invernale. Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari al montaggio/smontaggio delle attrezzature.
2. Nel caso di manifestazioni di consolidata tradizione, l'Amministrazione comunale può disporre, con provvedimento motivato, la deroga dal limite di durata e comunque per un periodo di tempo non superiore ai quindici giorni consecutivi. Comunque non può essere autorizzata più di una sagra di consolidata tradizione per area.
3. Nella stessa area del Comune dovrà essere evitata la sovrapposizione di manifestazioni. A tal fine gli organizzatori di sagre che si svolgono nella stessa area omogenea dovranno concordare il periodo di svolgimento delle rispettive manifestazioni.
4. Nella stessa area, tra una manifestazione e l'altra, dovrà intercorrere almeno un fine settimana ad esclusione del mese di agosto.

Art. 10

(Criteri di priorità per l'inserimento di domande nel Calendario delle Sagre)

1. Per la redazione del Calendario delle Sagre, qualora vi siano domande di inserimento tra di loro concorrenti, intendendo per tali quelle relative alla medesima area omogenea, è data priorità sulla base e nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a. maggiore anzianità di svolgimento;
 - b. sagre di tipologia B) rispetto a sagre di tipologia A);
 - c. numero di attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio contenute nel programma di massima della manifestazione;
 - d. numero di attrazioni e divertimenti contenuti nel programma di massima;
 - e. ordine cronologico secondo la data di presentazione della istanza.
2. Nel caso di più sagre tra di loro temporalmente sovrapposte, nella medesima area, l'eliminazione della sovrapposizione è effettuata a partire dalla sagra con minore diritto secondo i criteri di cui al comma precedente, ferma restando la possibilità per i proponenti le manifestazioni escluse di rettificare il periodo di svolgimento nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 9 del presente Regolamento.

Art. 11

(Procedura di consultazione)

1. Ai fini della predisposizione del calendario annuale delle sagre, entro 20 giorni dal termine di cui all'Art. 7, comma 2, viene inviata ai soggetti che hanno presentato domanda di inserimento nel Calendario una comunicazione contenente le seguenti indicazioni:

- a. le sagre per le quali sono pervenute istanze di inclusione nel calendario unitamente alla tipologia;
- b. le eventuali sovrapposizioni di date e luoghi di svolgimento;
- c. le eventuali richieste di deroga alla durata massima delle manifestazioni;
- d. la tipicità e la conformità alle tradizioni dei prodotti;

con la richiesta di un parere che il responsabile del procedimento deve acquisire entro 10 giorni.

2. Entro il 31 Dicembre, tenuto conto dei pareri di cui al precedente comma e dei criteri di cui all'art. 10, viene redatto il Calendario delle Sagre per l'anno in corso, pubblicato mediante affissione all'albo comunale.

Art. 12

(Spostamento di luogo e data)

1. Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una sagra dopo la formulazione del calendario, potrà essere autorizzato, su istanza motivata del soggetto organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali, che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione e, comunque, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 9.

Art. 13

(Deroghe per il primo anno di attuazione del Regolamento)

1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, il termine dei quindici giorni di cui all'art. 9, comma 2, può essere prorogato di tre giorni per le sagre con tradizione ventennale.